



Sent.82/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30490 del registro di segreteria, proposto da
F. P. (c.f. Omissis) nata a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis,
via ... Omissis..., rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente
atto, dall'Avv. Santina Billè (c.f.: BLLSTN74D45I690I) posta elettronica
s.bille@btstudiolegale.eu; indirizzo pec: santina.bille@monza.pecavvocati.it
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Carlo Prina 22

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio
(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S. con
atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc.
7131, allegata in copia al presente atto) dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc.
PCEGLI68S08F704N; p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche
disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O;
domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli
avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in

	Milano, Via M. e G. Savarè, n. 1 nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it.	
	Per la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico	
	FATTO E DIRITTO	
	Il ricorrente, in data 12 giugno 2023, ha proposto ricorso chiedendo	
	<i>«accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento degli</i>	
	<i>incrementi stipendiali previsti dalla tabella A1 di cui al CCNL 19.04.2018</i>	
	<i>Comparto Scuola ed il 4 suo conseguente diritto all’adeguamento ed alla</i>	
	<i>rideterminazione della base per il ricalcolo della pensione; previa, se ritenuta</i>	
	<i>necessaria, eventuale disapplicazione, annullamento e revisione e/o modifica</i>	
	<i>del conferimento di pensione di cui all’atto MI Omissis –n. Omissis</i>	
	<i>condannare INPS - Gestione dipendenti pubblici in persona del legale</i>	
	<i>rappresentante pro tempore, a procedere a riliquidazione della pensione della</i>	
	<i>ricorrente, con riconoscimento delle differenze tutte dovute sui ratei di</i>	
	<i>pensione sin qui maturati, maggiorate degli interessi o della eventuale</i>	
	<i>rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con ogni provvedimento</i>	
	<i>conseguenziale. Con condanna al pagamento di diritti ed onorari come per</i>	
	<i>legge a favore del procuratore antistatario».</i>	
	L’INPS, in data 4 gennaio 2024, si è costituita in giudizio eccependo	
	l’impossibilità di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico	
	in presenza di un inadempimento del datore di lavoro in merito	
	all’aggiornamento delle denunce contributive.	
	Il MIUR (nella veste di datore di lavoro) non è stato convenuto nell’odierno	
	giudizio.	
	All’udienza del 17 gennaio 2024, veniva disposto il rinvio della trattazione	
	2	

	della causa affinché nelle more venisse aggiornata la posizione contributiva della ricorrente.	
	In data 24 aprile 2024, l'INPS depositava memoria in cui esponeva che <i>«sulla scorta dei nuovi dati ricevuti dal MIUR»</i> aveva <i>«provveduto alla riliquidazione richiesta»</i> e che i documenti attenenti al provvedimento di riliquidazione erano <i>«stati inviati al legale della controparte in data 18 marzo 2024 per ogni opportuna verifica»</i> .	
	Nell'odierna udienza del 15 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere con la condanna alle spese dell'INPS. Il difensore dell'INPS si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la compensazione delle spese di lite osservando che l'eventuale inadempimento fosse imputabile al MIUR e non all'ente previdenziale.	
	Questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che, quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.	
	Considerato che l'eventuale ritardo nella riliquidazione del trattamento pensionistico, in assenza di un aggiornamento della posizione contributiva della ricorrente da parte del datore di lavoro (nel caso di specie, il MIUR), non è imputabile all'ente previdenziale, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio.	
	Spese interamente compensate.	
	3	

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2024.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 16/05/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente